

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FILETTI, FRANZA, GRIMALDI, FIORENTINO, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI e TURCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1971

Efficacia giuridica del contratto collettivo di lavoro in attuazione dell'articolo 39 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge contenente « Disposizioni per la disciplina giuridica nei rapporti di lavoro » predisposto dal Governo del tempo, dopo ampia elaborazione, presentato alla Camera dei deputati il 4 dicembre 1951 (n. 2380) ed avente lo scopo di attuare gli articoli 39 e 40 della Costituzione, si riferiva non solo alla efficacia *erga omnes* del contratto collettivo, ma altresì alle procedure giurisdizionali dei conflitti del lavoro ed alla stessa regolamentazione dello sciopero nel senso limitativo.

Per questa eccessiva vastità di impostazione, la quale poneva questioni di fondo e di struttura investendo la stessa interpretazione delle norme costituzionali, il predetto disegno di legge non fu messo in discussione durante la seconda legislatura, e così il disegno di legge (n. 184) presentato dal Gruppo del MSI nella terza legislatura, anche per la opposizione di talune organizzazioni sindacali dei lavoratori, le quali hanno ravvisato nei progetti in questione un pericolo per l'azione sindacale, oggi basata esclusivamente sui rapporti di forza.

In effetti l'abrogazione indiscriminata dell'ordinamento sindacale e corporativo pre-

esistente, avvenuta con il decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, ebbe a privare i lavoratori di una notevole tutela legale riguardante i loro rapporti di lavoro, e li lasciò alla mercè degli imprenditori, per i quali l'obbligo dell'applicazione degli accordi sindacali è subordinato ad un atto unilaterale degli imprenditori stessi, e cioè a discrezione della loro associazione stipulante.

Durante le passate legislature i deputati esponenti di talune correnti sindacali hanno provveduto a presentare proposte di legge, onde ovviare secondo il rispettivo punto di vista, al grave inconveniente sopra lamentato.

I parlamentari sindacalisti della corrente democristiana presentarono in data 14 febbraio 1951 una proposta di legge sulla « disciplina del rapporto di lavoro mediante contratto collettivo ed assunzione delle disposizioni di un contratto collettivo di lavoro contenuto in un decreto presidenziale ».

A loro volta altri deputati sindacalisti della corrente socialcomunista presentarono una proposta per l'efficacia giuridica degli accordi sindacali stipulati da talune

organizzazioni di lavoratori di fatto esistenti (n. 3176 del 3 febbraio 1953 sulla « efficacia dei contratti collettivi di lavoro »).

Circa i criteri che informavano le suddette iniziative, i sottoscrittori dell'attuale disegno di legge ritengono che i progetti in questione non corrispondevano del tutto alle esigenze delle categorie lavoratrici e nemmeno erano conformi alle norme contenute nell'articolo 39 della Costituzione che detta i principi informativi nella specifica materia.

È da tener, altresì, presente che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nella seduta assembleare del 24 giugno 1960, approvò un documento (n. 12 del CNEL) contenente osservazioni e proposte sull'attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione, frutto di ben 77 sedute di una apposita Commissione. In tale documento si può leggere che, contro il parere di alcuni consiglieri — esponenti della stessa corrente sindacale che si era opposta alla discussione dei disegni di legge in Parlamento — che esprimevano l'avviso che le gravi difficoltà di ordine politico, economico e giuridico per l'attuazione dell'articolo 39, avrebbero reso necessaria una parziale modifica della norma costituzionale o quanto meno un rinvio della sua attuazione a scadenza indeterminata, il Consiglio è stato dell'avviso che i principi enunciati dall'articolo 39 della Costituzione « siano suscettibili di essere attuati con una legge ordinaria, la quale deve ritenersi divenuta particolarmente urgente dopo l'entrata in vigore delle norme transitorie stabilite con la legge 14 luglio 1959, n. 741. Il sistema previsto dall'articolo 39 della Costituzione consente, secondo tale avviso, di conciliare la libertà sindacale con l'esigenza di una disciplina uniforme dei rapporti di lavoro.

Quanto al modo in cui tale sistema dovrà essere attuato, il CNEL è del parere che la legge debba ispirarsi in tutte le sue parti al principio fondamentale della libertà sindacale, escludendo per quanto possibile ogni ingerenza della pubblica autorità nell'organizzazione sindacale e limitandosi ai controlli strettamente necessari per assicurare l'efficienza del sistema ».

Tutto ciò premesso — e confortati dall'autorevole parere del CNEL del 24 giugno 1960, già menzionato — si ritiene che si debba dar corso ad un provvedimento di legge che assicuri l'attuazione dei principi formulati dalla Costituzione stessa.

Gli scopi che i proponenti si prefiggono con il presente disegno di legge sono sostanzialmente i seguenti:

a) assicurare senza ulteriori dilazioni, la validità giuridica dei contratti collettivi di lavoro di fronte a tutti gli appartenenti alla categoria interessata al contratto, iscritti o non iscritti alle associazioni stipulanti;

b) assicurare il legale esercizio della libertà sindacale secondo i principi espressi nell'articolo 39, così evitando qualsiasi forma di monopolio sindacale dannoso all'ordine sociale come alla stessa economia del Paese.

Al riguardo i proponenti hanno ritenuto di poter adattare a siffatte esigenze talune formulazioni di già contenute nel suaccennato disegno di legge governativo del 4 dicembre 1951, specie per la materia strettamente tecnica che si riferisce alle formalità e procedure del contratto collettivo.

Circa le innovazioni apportate riteniamo di dover accennare sinteticamente ai criteri seguiti.

1. — REGISTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI

Occorre premettere che, specie per quanto riguarda le associazioni sindacali dei lavoratori le cui caratteristiche ideologiche sono naturali quanto insopprimibili, è necessario ridurre il più possibile l'ingerenza dell'autorità di Governo nella funzionalità interna delle associazioni sindacali da registrarsi, onde evitare che elementi politici possano prevalere su quegli obiettivi relativi alla consistenza associativa.

Appare poi materialmente impossibile ricorrere, per valutare la rappresentatività dell'associazione da registrarsi, al criterio numerico degli iscritti.

Ciò, sia perchè è molto difficile fare accertamenti in questo campo, data l'estrema

difficoltà di poter distinguere l'effettivo gettito delle quote individuali dei singoli iscritti (circostanza questa accolta dal suindicato progetto governativo per individuare il numero degli stessi) con il versamento di contribuzioni realizzate ad altri titoli dalle associazioni che per ragioni varie dispongono di maggiori mezzi finanziari); sia perchè la rappresentatività delle associazioni sindacali, ai fini della registrazione, oltrechè dagli iscritti dipende dalla struttura e dalla estensione sul piano territoriale come dalla consistenza organizzativa. Non bisogna poi dimenticare che gli stessi suffragi alle liste presentate dalle associazioni sindacali per le elezioni delle commissioni interne, costituiscono a loro volta notevole elemento di rappresentatività.

Per i suesposti motivi si è ritenuto di riferirsi, per il requisito della rappresentatività ai fini della registrazione, all'estensione e struttura territoriale delle associazioni sindacali dei lavoratori, mentrechè per quelle dei datori di lavoro il requisito numerico degli occupati nelle aziende iscritte alle associazioni stesse è facilmente accertabile.

È stata in sostanza accolta, per la registrazione, una delle due condizioni già poste nel progetto governativo (quella della struttura territoriale): mentrechè l'altra del numero degli iscritti viene presa in considerazione non già per il requisito in vista della registrazione, ma per il criterio della proporzionalità relativa al numero dei delegati che associazioni registrate hanno diritto di designare nella rappresentanza unitaria, cui compete la stipulazione del contratto.

In questo caso l'inevitabile approssimazione nel determinare il numero degli iscritti non potrebbe recare nocumento o pregiudizio alla rappresentatività del sistema, in quanto non si tratterebbe di escludere le associazioni minoritarie dalla registrazione e quindi dalla stipulazione dei contratti, ma solo di limitare il numero di loro delegati, alla loro effettiva consistenza numerica, così come vuole la Costituzione, assicurando nello stesso tempo il rispetto del diritto della minoranza.

Ed in tal caso trattandosi, per quanto riguarda il numero degli iscritti, di requi-

sito accessorio (a quello principale della struttura nazionale dell'associazione) il controllo degli organi di Governo per accertare la predetta consistenza numerica potrà svolgersi sui soli elementi e dati forniti dalle associazioni, senza eccessivi interventi nella loro interna funzionalità.

Nelle norme transitorie è poi previsto, in armonia con il parere del CNEL citato in premessa e che qui si richiama integralmente, che alla data di entrata in vigore della legge possano ottenere la registrazione quelle associazioni sindacali o i sindacati ad esse aderenti, che siano da considerare stipulanti dei contratti collettivi e degli accordi economici ai quali si siano uniformati i decreti emanati in attuazione della legge 14 luglio 1959, n. 741.

2. — DISPOSIZIONI RELATIVE AI DIPENDENTI DELLO STATO E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI

Si è ritenuto opportuno stabilire un particolare riferimento alla registrazione delle associazioni sindacali, dei dipendenti dello Stato, delle provincie dei comuni e degli altri enti pubblici ed ai rapporti fra le dette associazioni registrate e gli organi della pubblica autorità, escludendo, naturalmente, ogni e qualsiasi limitazione che il progetto governativo faceva a questo settore di lavoratori circa il diritto e le modalità di sciopero.

3. — CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Per questa materia il disegno di legge si richiama a talune norme già elaborate nel disegno di legge governativo sopracitato, in quanto tecnicamente giuridiche della materia, sfrondandole peraltro il più possibile per lo snellimento della regolamentazione che si propone.

Il contratto collettivo avente efficacia giuridica *erga omnes* dovrà essere stipulato dalla rappresentanza unitaria prevista dall'articolo 39 della Costituzione e formata dai membri designati dalle rispettive asso-

ciazioni sindacali registrate, interessate al contratto stesso, in proporzione dei loro iscritti.

Al fine di attuare tale dizione: « in proporzione ai loro iscritti » contenuta nell'articolo 39 stesso, viene stabilito, come è già stato sopra accennato, che la identificazione della consistenza numerica delle organizzazioni in questione dovrà essere effettuata su documentazione fornita dalle associazioni sindacali registrate, alle quali, peraltro, dovrà essere assicurata in ogni caso la presenza in virtù dello stesso diritto delle minoranze.

Sempre in materia di funzionalità delle rappresentanze unitarie per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, è stato proposto che, per assicurare la funzionalità stessa, venga istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo speciale da formarsi con una contribuzione obbligatoria da parte di tutti i datori di lavoro e lavoratori delle categorie alle quali si applica la regolamentazione contrattuale prevista dalla legge.

Tale fondo dovrà essere poi suddiviso fra le associazioni sindacali registrate a seconda della rispettiva consistenza organizzativa accertata ai fini della presente legge.

Si tratta di una contribuzione analoga a quelle stabilite in casi consimili per il funzionamento degli organi, consigli, comitati, eccetera che assolvono a funzioni permanenti di pubblico interesse, e la cui possibilità di costante funzionalità deve essere quindi assicurata indipendentemente dalle normali disponibilità delle singole associazioni sindacali.

4. — TENTATIVO DI CONCILIAZIONE ED INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI DA PARTE DEL MAGISTRATO

Pur senza entrare nel merito dei congegni di ordine giurisdizionale e di arbitrato in

materia di conflitti di lavoro, i proponenti hanno ritenuto opportuno inserire nel disegno di legge norme riguardanti la conciliazione e la interpretazione delle clausole contrattuali.

Il tentativo di conciliazione dovrebbe effettuarsi da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni qualvolta sia richiesto da almeno una associazione registrata. Per l'interpretazione delle clausole contenute nei contratti collettivi di lavoro si propone l'intervento della Magistratura ove ciò sia richiesto da una delle associazioni sindacali registrate.

A questo riguardo occorre tener presente che si tratta soltanto di interpretazione di singole clausole contrattuali e non già di formazione di nuove condizioni di lavoro o modifica di condizioni preesistenti, poichè in quest'ultimo caso permane intatta, senza limitazione di sorta, l'azione sindacale.

* * *

Onorevoli senatori, si tratta di una materia quanto mai complessa che ha ripercussioni vastissime nelle masse del lavoro e che pertanto richiede una sollecita approvazione da parte del Parlamento, dato anche il particolare momento economico che attraversiamo e lo stato di disoccupazione permanente in cui trovansi cospicue masse di lavoratori; il che rende sempre più difficile e problematica l'applicazione dei contratti di lavoro ove non sopravvenga un'apposita ed adeguata disciplina giuridica dei contratti stessi.

L'applicazione del presente disegno di legge non preclude comunque più vaste regolamentazioni non solo sul piano del rapporto di lavoro, ma su quello della stessa rappresentanza del lavoro nello Stato e nell'economia, secondo auspicabili principi di un'autentica democrazia sociale, in virtù dei quali il lavoro possa partecipare in forme sempre più adeguate alla responsabilità ed ai redditi della produzione.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I.****REGISTRAZIONE
DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI****Art. 1.**

L'organizzazione sindacale è libera.

I datori di lavoro ed i lavoratori possono costituire associazioni sindacali per la tutela dei propri interessi professionali. Per ogni categoria professionale e per ogni circoscrizione territoriale possono essere costituite una o più associazioni sindacali.

Le associazioni sindacali determineranno la propria organizzazione e la propria attività, nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto dei lavoratori.

Art. 2.

Possono chiedere la registrazione le associazioni sindacali di datori di lavoro, di lavoratori, di coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, di proprietari e di concedenti di fondi rustici, e di professionisti od artisti.

Le associazioni sindacali registrate possono essere provinciali e nazionali e ciascuna associazione può costituire nel suo seno sezioni ad ambito territoriale più ristretto.

Le condizioni ed i requisiti per ottenere la registrazione sono contenuti nei seguenti articoli.

Art. 3.

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro, per ottenere la registrazione, debbono avere almeno un numero di associati che occupino complessivamente il 10 per cento del numero medio di lavoratori occupati nelle imprese del ramo dell'attività economica cui l'associazione si riferisce, desunto dal registro delle ditte tenuto presso

le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Gli imprenditori debbono, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, denunciare, perchè se ne faccia annotazione nel registro, il numero medio dei lavoratori occupati nell'anno precedente.

Art. 4.

Le associazioni sindacali dei lavoratori per ottenere la registrazione debbono avere costituito le proprie sezioni, previo formale deposito dei verbali di costituzione presso i competenti uffici del lavoro, in almeno un terzo dei comuni o delle provincie, in cui operano le aziende che svolgono l'attività economica, cui i lavoratori si riferiscono, a seconda che si tratti di associazioni provinciali o nazionali.

Art. 5.

Le associazioni sindacali di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, salariati fissi, braccianti e giornalieri di campagna, nonchè le associazioni sindacali di datori di lavoro agricoli (proprietari, conduttori in economia, proprietari di beni affittati, concedenti a mezzadria, e compartecipazione), per ottenere la registrazione debbono avere:

a) ove si tratti di datori di lavoro, un numero di associati almeno pari al 10 per cento degli appartenenti alle singole categorie, secondo i dati desunti dal servizio dei contributi unificati e degli elenchi anagrafici in agricoltura;

b) ove si tratti di lavoratori, una struttura organizzativa pari a quella prevista dall'articolo 4 della presente legge.

Art. 6.

Le associazioni sindacali di liberi professionisti, e le associazioni sindacali di artisti, possono essere registrate purchè abbiano un numero di associati almeno pari al 10 per cento di quelli appartenenti alla categoria.

Presso gli ordini professionali è istituito un registro di professionisti che occupano lavoratori subordinati, che dovrà essere tenuto aggiornato con denuncia annuale, analogamente a quanto è previsto all'articolo 3 per i datori di lavoro.

Art. 7.

Si considerano associati alle associazioni sindacali coloro che, appartenendo alla categoria professionale, ne abbiano fatto domanda e siano in regola col pagamento dei contributi associativi previsti dagli statuti.

Le associazioni sindacali registrate debbono tenere aggiornato un elenco degli associati, comunicando al Ministero del lavoro il numero degli stessi alla data del 30 giugno di ogni anno, al fine di stabilire la proporzionalità numerica dei membri delegati dall'associazione registrata a far parte della rappresentanza unitaria per la stipulazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 15.

Art. 8.

Le associazioni sindacali per ottenere la registrazione debbono avere uno statuto che, allo scopo di assicurare un ordinamento interno a base democratica:

a) stabilisca le condizioni per l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;

b) riconosca eguaglianza di diritti a tutti gli associati, garantendo la partecipazione di essi o dei loro delegati alla formazione delle deliberazioni sociali, con libertà di discussione e votazione;

c) stabilisca l'elettività delle cariche sociali;

d) deferisca all'assemblea le deliberazioni che riguardano l'adesione dell'associazione ad un'associazione complessa, le modificazioni dello statuto sociale e la determinazione dei contributi associativi;

e) stabilisca la periodicità delle riunioni ordinarie dell'assemblea dei soci e preveda la possibilità di convocazione straordinaria.

Art. 9.

La registrazione delle associazioni sindacali è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta dell'associazione interessata, e può essere revocata con la stessa procedura nel caso in cui l'associazione registrata perda una delle condizioni necessarie per la registrazione o commetta gravi e reiterate violazioni delle norme statutarie, tali da menomare l'ordinamento democratico.

Contro i provvedimenti relativi alla registrazione è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al Consiglio di Stato, il quale decide entro un mese.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui *Fogli degli annunci legali*.

La registrazione è fatta mediante la iscrizione dell'associazione sindacale nel registro nazionale delle associazioni sindacali, tenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le associazioni sindacali acquistano con la registrazione la personalità giuridica.

Presso gli uffici regionali e provinciali del lavoro saranno tenuti dei registri regionali e provinciali nei quali saranno riportate le iscrizioni già operate nel registro nazionale delle associazioni sindacali aventi rispettivamente circoscrizione nella regione e nella provincia.

Art. 10.

Le associazioni complesse comunque denominate, ottengono la registrazione e acquistano la personalità giuridica sia quando tre o più associazioni di categoria loro aderenti abbiano ottenuto la registrazione, sia quando le dette associazioni complesse abbiano costituito le loro associazioni periferiche con deposito dei relativi verbali presso gli uffici del lavoro in non meno di un terzo di comuni per le associazioni complesse provinciali e non meno di un terzo di provincie per le associazioni complesse a struttura nazionale.

Per le associazioni complesse dei datori di lavoro valgono le norme contenute negli articoli precedenti riguardanti la registrazione delle associazioni sindacali di categoria.

Le associazioni sindacali registrate aderenti conservano la propria personalità giuridica, ed i loro rapporti con l'associazione complessa sono regolati dai rispettivi statuti.

Art. 11.

Nei casi in cui la legge preveda rappresentanze di datori di lavoro e di lavoratori in seno a consigli, commissioni ed altri collegi di pubblica amministrazione e di enti, la designazione è fatta, su indicazione di associazioni sindacali registrate, in ragione della loro entità numerica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri interessati, qualora il concerto sia previsto dalla legge.

CAPO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI DIPENDENTI DELLO STATO, DELLE PROVINCIE, DEI COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI

Art. 12.

Le associazioni sindacali dei dipendenti dello Stato, delle provincie e dei comuni, e di altri enti pubblici, i cui rapporti di lavoro siano regolati esclusivamente dalla legge o da atti della pubblica amministrazione, possono ottenere la registrazione quando si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2 oppure aderiscano ad una associazione complessa registrata ai sensi della presente legge.

Art. 13.

Le associazioni sindacali registrate di cui all'articolo precedente esplicano nei confronti delle rispettive amministrazioni e dei

competenti organi del Governo la stessa funzione assegnata alle associazioni sindacali registrate dei lavoratori nei confronti dei datori di lavoro, in modo che gli atti della pubblica amministrazione derivino, per quanto possibile, dai preventivi accordi sindacali.

CAPO III.

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Art. 14.

Il contratto collettivo di lavoro regolato dalla presente legge è l'accordo mediante il quale le associazioni sindacali registrate di lavoratori e le associazioni sindacali registrate di datori di lavoro, attraverso le rappresentanze di cui all'articolo seguente, stabiliscono norme che disciplinano i rapporti individuali di lavoro.

Rispetto alle attività economiche, il contratto collettivo di lavoro può essere intercategoriale, di categoria o aziendale; rispetto al territorio cui si riferisce, esso può essere nazionale, regionale o provinciale.

Art. 15.

Le rappresentanze unitarie per la stipulazione del contratto collettivo sono costituite, distintamente per i lavoratori ed i datori di lavoro, da membri designati dalle rispettive associazioni sindacali registrate per l'attività economica ed il territorio, cui il contratto si riferisce, in proporzione dei loro iscritti.

In caso di dissenso fra le associazioni sindacali registrate circa la composizione delle rappresentanze unitarie, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale a definirne la composizione. Contro il provvedimento del Ministro è ammesso ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 16.

Il contratto collettivo stipulato ai sensi dell'articolo precedente ha efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria

cui esso si riferisce e nell'ambito territoriale delle associazioni sindacali comprese nelle rappresentanze unitarie.

Gli accordi stipulati da associazioni sindacali registrate senza l'osservanza delle disposizioni della presente legge, hanno efficacia soltanto se contengono disposizioni più favorevoli al lavoratore per ciascun istituto contrattuale rispetto ai contratti collettivi vigenti, e limitatamente ai rapporti di lavoro tra le aziende iscritte al momento della stipulazione dell'accordo, o successivamente aderenti, all'associazione sindacale dei datori di lavoro, che abbia stipulato l'accordo e tutti i loro dipendenti, che intendano beneficiarne.

Art. 17.

Il contratto collettivo di lavoro deve essere redatto per iscritto e deve indicare il territorio per cui ha efficacia, le categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori cui si riferisce, le qualifiche e le mansioni dei lavoratori interessati.

Nel contratto collettivo deve essere fissata la durata agli effetti della presente legge.

Art. 18.

I contratti collettivi nazionali di lavoro debbono contenere tra l'altro disposizioni concernenti:

1) i minimi di retribuzione ed ogni altro elemento di questa;

2) la disciplina relativa all'assunzione ed al licenziamento dei lavoratori che non dovrà recare pregiudizio alla libera scelta del sindacato da parte dei lavoratori stessi, e non potrà derogare alle disposizioni di legge in materia, ma si limiterà ad integrarle;

3) le ferie e i turni di riposo;

4) le condizioni e le forme della revisione, modifica, denuncia del contratto collettivo o di parte del medesimo;

5) la procedura del tentativo di conciliazione che deve essere instaurata al fine di comporre le controversie collettive di lavoro tra lavoratori e imprenditori vincolati dal contratto;

6) le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'apprendistato o della formazione professionale nel quadro del settore di attività considerato, ove non esistano provvedimenti speciali che disciplinano la materia.

Art. 19.

I contratti individuali di lavoro degli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo debbono uniformarsi alla disposizione di questo, salvo per le clausole che stabiliscono condizioni più favorevoli al lavoratore.

Art. 20.

Ogni contratto collettivo di categoria prevale su quello a sfera territoriale più ristretta, salvo, ove non sia diversamente convenuto, la conservazione, per ciascun istituto contrattuale, della disciplina più favorevole al lavoratore.

Peraltro nel contratto collettivo di categoria può essere demandata ai contratti integrativi a sfera territoriale più stretta la disciplina di particolari istituti normativi e di trattamenti salariali.

Ar. 21.

I contratti intercategoriaли sono stipulati da rappresentanze unitarie di datori di lavoro e di lavoratori designate dalle rispettive associazioni sindacali complesse registrate che dagli statuti o da speciali deliberazioni ne abbiano ricevuta potestà; nonchè dalle altre singole associazioni sindacali registrate di categorie non appartenenti ad associazioni complesse o che non abbiano alle stesse conferito la relativa potestà.

A tali contratti si applicano, in quanto possibile, le disposizioni previste per i contratti collettivi di categoria.

Il contratto intercategoriale prevale su quello di categoria salvo, ove non sia diversamente convenuto, la conservazione, per cia-

scun istituto contrattuale, delle clausole più favorevoli al lavoratore.

Il contratto collettivo intercategoriale non è preclusivo per la diversa disciplina, nei contratti collettivi di categoria, delle materie in esso regolate, se espressamente previsto.

Art. 22.

Per l'applicazione del contratto collettivo valgono i criteri stabiliti dall'articolo 2070 del Codice civile.

Art. 23.

Il contratto collettivo è prorogato di diritto per un tempo eguale a quello originariamente convenuto, salvo che tre mesi prima della scadenza o nel termine previsto dal contratto ne sia stata fatta la denuncia o richiesta la revisione di una associazione sindacale interessata della categoria, anche se registrata posteriormente alla data di stipulazione del contratto.

Il contratto collettivo disdettato continua ad avere efficacia fino alla sua rinnovazione.

Art. 24.

Oltre che nei casi previsti dal contratto collettivo, questo può essere anticipatamente denunciato per sopravvenuta notevole modificazione dello stato di fatto esistente al momento della stipulazione.

Se una delle associazioni registrate si oppone alla denuncia, questa ha efficacia solo se convalidata dalla sezione speciale della Corte d'appello prevista dal successivo articolo 29.

In caso di risoluzione anticipata del contratto in seguito a denuncia per sopraggiunta notevole modificazione dello stato di fatto, il nuovo contratto ha efficacia dalla data della denuncia, salvo che in esso sia stabilita una data successiva.

Art. 25.

Il contratto collettivo deve essere depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso l'Ufficio provin-

ziale del lavoro, a seconda che trattasi di contratto nazionale o provinciale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, constatata la conformità del contratto alle norme imperative di legge, ne ordina la pubblicazione, in caso contrario, con provvedimento motivato, lo rinvia alle rappresentanze unitarie per le conseguenti modifiche. Contro il provvedimento del Ministro è ammesso ricorso al Consiglio di Stato.

Il contratto collettivo è pubblicato nel Bollettino dei contratti di lavoro in supplemento della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il contratto collettivo diviene obbligatorio nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esso sia stabilita una decorrenza diversa, in ogni caso non anteriore alla data di stipulazione.

Art. 26.

La vigilanza sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro è esercitata dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 27.

Al fine di assicurare la normale e costante funzionalità al sistema contrattuale previsto dalla presente legge, stante la natura di pubblico interesse attribuita dalla legge stessa alla stipulazione del contratto collettivo di lavoro, da parte delle rappresentanze unitarie delle associazioni sindacali verrà costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo speciale da formarsi con una contribuzione dei datori di lavoro e dei lavoratori che usufruiranno della regolamentazione contrattuale prevista dalla legge.

L'importo di tale contributo, che non potrà essere peraltro in alcun caso superiore allo 0,50 per cento delle retribuzioni, verrà fissato annualmente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni sindacali registrate.

L'importo di detto fondo verrà a sua volta suddiviso tra le associazioni sindacali regi-

strate a seconda della rispettiva consistenza rappresentativa accertata ai fini della presente legge.

CAPO IV.

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE ED INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art. 28.

Ove sorga una controversia collettiva sia per la formazione e la modificazione delle condizioni di lavoro disciplinabili con contratto collettivo, sia per la interpretazione delle singole clausole contrattuali, su richiesta di almeno una delle associazioni sindacali registrate, si darà corso all'esperimento del tentativo di conciliazione, nei confronti di tutte le associazioni sindacali registrate interessate alla controversia stessa.

Tale tentativo verrà effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da suo delegato per le controversie di carattere nazionale; nonchè dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro o dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o da un loro delegato per le controversie ad ambito regionale e provinciale.

Le parti convocate hanno l'obbligo di presentarsi per il tentativo di conciliazione.

Raggiunta la conciliazione si redige apposito verbale che viene sottoscritto dal conciliatore e dai rappresentanti delle associazioni sindacali registrate. Il verbale di conciliazione ha la stessa efficacia prevista per i contratti collettivi di lavoro ed è disciplinato dalle norme relative in quanto applicabili.

Art. 29.

Le controversie relative alla interpretazione delle singole clausole contenute nei contratti collettivi di lavoro, su istanza di una delle associazioni sindacali registrate interessate, verranno sottoposte al giudizio della sezione speciale della Corte di appello competente per territorio ed in caso di controversie a carattere nazionale della Corte di appello di Roma.

A tale uopo presso ciascuna Corte di appello è istituita una Sezione speciale composta di cinque magistrati e di due esperti scelti in apposito albo dal presidente della Corte d'appello.

Ai giudizi davanti alla Sezione speciale, si applicano, in quanto possibile, le norme di cui al capo I, titolo IV, libro II del Codice di procedura civile e successive modificazioni.

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.

Le associazioni sindacali ed i sindacati ad esse aderenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino stipulanti dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici ai quali si siano uniformati i decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme giuridiche per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori, possono ottenere la registrazione in parziale deroga a quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 della presente legge.

Art. 31.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro di grazia e giustizia e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere di tutte le organizzazioni sindacali a struttura nazionale oggi esistenti, le norme integrative e complementari della legge, secondo i principi ed i criteri direttivi da essa determinati.

Art. 32.

Restano ferme le disposizioni del Codice civile e delle altre leggi in materia di associazioni che non siano incompatibili con le norme della presente legge.